



Prefettura di Savona
Ufficio territoriale del Governo

Savona, data del protocollo

Sig. Presidente della Provincia

S A V O N A

Signori Sindaci della provincia

L O R O S E D I

Sig. Questore

Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri

Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza

Sig. Comandante della Sezione Polizia Stradale

Sig. Presidente della Camera di Commercio Riviera di Liguria

S A V O N A

Oggetto: D.P.C.M. 11 marzo 2020 recante ulteriori misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 – Poteri sanzionatori del Prefetto in ordine alla chiusura dei pubblici esercizi e delle attività commerciali.

In ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica, contrassegnata dal carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dall'incremento dei casi sul territorio nazionale, con il D.P.C.M dell'11 marzo 2020, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.64, sono state introdotte nuove e più stringenti misure, efficaci fino al 25 marzo 2020, finalizzate al contenimento e alla gestione dell'emergenza in atto sull'intero territorio nazionale.

Tali misure vanno ad aggiungersi a quelle introdotte con i decreti dell'8 marzo e del 9 marzo 2020, che restano efficaci fino al 3 aprile 2020, ove compatibili con le nuove disposizioni.

A seguito di tale esame di compatibilità, cessano di avere efficacia le misure di cui alle lettere n), o), r), dell'art. 1 del D.P.C.M. dell'8 marzo 2020, nonché quelle di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 2 dello stesso decreto.

Ciò premesso, si conferma che costituiscono validi motivi di spostamento le esigenze lavorative, di salute, di necessità e di rientro nella propria residenza,



Prefettura di Savona
Ufficio territoriale del Governo

abitazione o domicilio; esigenze che dovranno essere comprovate attraverso idonei elementi documentali da fornire anche mediante autodichiarazione.

Le suddette regole si applicano non solo agli spostamenti da un comune ad un altro, ma anche agli spostamenti all'interno di uno stesso comune.

Per quanto riguarda le situazioni di necessità, si specifica che gli spostamenti sono consentiti per comprovate esigenze primarie non rinviabili, come ad esempio l'approvvigionamento alimentare, la gestione quotidiana degli animali domestici e lo svolgimento di attività sportiva e motoria all'aperto, rispettando la distanza interpersonale di almeno un metro.

Un'ulteriore precisazione concerne le disposizioni introdotte dall'art. 15 del decreto-legge n. 14/2020 che, nel far salva l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, stabiliscono che *"la violazione degli obblighi imposti dalle misure a carico dei gestori di pubblici esercizi o di attività commerciali è sanzionata altresì con la chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. La violazione è accertata ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e la sanzione è irrogata dal Prefetto"*.

Al riguardo, si richiama l'attenzione delle Forze di Polizia e dei Sindaci della provincia, anche ai fini di una pronta attivazione dei Comandi di Polizia Municipale, sulla necessità di assicurare la trasmissione quanto più sollecita dei verbali di accertamento delle violazioni, in modo da consentire allo scrivente di adottare i provvedimenti sanzionatori di competenza con la rapidità dettata dall'attuale contesto emergenziale.

I Sigg. Sindaci e il Sig. Presidente della Camera di Commercio vorranno rendere edotti dei contenuti della presente nota, rispettivamente, la cittadinanza e le categorie interessate.

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL..

Il Prefetto
(Cananà)